



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione prima sezione civile, composto dai Magistrati:

dott. Silvia Bianchi *Presidente*

dott. Tania Vettore *Giudice rel.*

dott. Diletta Maria Grisanti *Giudice*

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura iscritta al n. 60 -1/2022 Proc. Un. promossa da:

FORNASIER RAFFAELE (c.f. FRNRFL55C01L267X), rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe Nocera e dall'avv. Martina Fabriani del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso lo Studio in Napoli, Via Vicinale Santa Maria del Pianto Torre 3, per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;

-ricorrente-

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

visto il ricorso depositato da FORNASIER RAFFAELE per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio *ex art.* 168 e *seg.* CCII, trovandosi in una situazione di sovraindebitamento *ex art.* 2, comma 1, lettera c), CCII;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali in Torre di Mosto (VE), Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che il medesimo è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata in quanto, chiusa la partita IVA relativa alla propria attività imprenditoriale svolta in forma individuale il 30.06.2020, attualmente è pensionato e percepisce una pensione di anzianità dell'ammontare di circa € 600 mensili netti;

rilevato che il ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC, che pone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata *ex art.* 39, commi 1 e 2, CCII a corredo della domanda e che illustra la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che il ricorrente si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché può essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata;



ritenuto, quanto alla fissazione della somma necessaria al mantenimento del ricorrente ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, che la stessa possa essere determinata in conformità a quanto richiesto, tenuto conto dell'esiguità dell'importo indicato rispetto alle esigenze quotidiane di vita;

ritenuto che vada confermata la nomina a Liquidatore della dott.ssa Patrizia Zaniol, non sussistendo motivi per designare diverso professionista;

P.Q.M.

Dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di FORNASIER RAFFAELE (c.f. FRNRFL55C01L267X);

nomina giudice delegato la dott.ssa Tania Vettore;

nomina liquidatore la dott.ssa Patrizia Zaniol;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

fissa per il mantenimento del ricorrente ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII il limite di € 350 mensili netti, disponendo che le ulteriori somme percepite siano versate alla procedura;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone che la presente sentenza venga:

- Inserita nel sito internet del Tribunale;
- Trascritta nei competenti registri, a cura del Liquidatore;
- Notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 27.04.2023.

Il Giudice rel.

Dott. Tania Vettore

Il Presidente

Dott. Silvia Bianchi

